



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

PROPOSTA DI LEGGE N. 142/XII DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE M. COMITO

RECANTE

"Istituzione del Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco".

RELATORE: PASQUALINA STRAFACE
RELATORE IN CONSIGLIO: MICHELE COMITO

Il Dirigente
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F. to Pasqualina Straface

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge mira ad istituire nella Regione Calabria il Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco.

L'attività di informazione scientifica, nonostante sia la più normata tra le professioni a forte carattere sociale, vede nei suoi protagonisti, gli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco, e l'istituzione di un registro nella nostra Regione offre, agli operatori sanitari (ovvero il medico chirurgo, il dentista, il farmacista, il medico veterinario, lo psicologo e altre figure professionali raggruppate nelle categorie delle professioni sanitarie assistenziali, riabilitative, tecniche e tecniche della prevenzione) ed ai cittadini calabresi tutti, la possibilità di avere accesso ad elenco nominativo di professionisti che operano nel nostro territorio regionale sempre aggiornato.

L'informatore scientifico è il professionista che fa da tramite tra la ricerca scientifica e la classe medica, grazie al continuo aggiornamento scientifico e normativo cui è chiamato, all'interscambio di esperienze acquisite sul campo con la classe medica, all'impegno quotidiano e alla totale dedizione alla nobile causa di assicurare ai pazienti la miglior cura. È nei fatti un anello importante nella catena della salute pubblica.

Tale figura è sottoposta al rispetto di leggi nazionali e di provvedimenti regionali sin da quando della sua professione se n'è intuita la valenza sociale. Egli, infatti, rende un servizio pubblico di estrema importanza.

Consapevoli delle responsabilità cui sono chiamati e del fatto che la loro attività ha ricadute sui loro corregionali, gli Informatori Scientifici, riunitisi *motu proprio* in sezioni provinciali di A.I.I.S.F. (Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco) federate con FedAIISF (Federazione delle Associazioni Italiane Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco) e di un loro Coordinamento Regionale, da poco, hanno depositato e registrato presso l'Agenzia delle Entrate il proprio atto costitutivo, acquisendo lo status di personalità giuridica e con esso, autonomia gestionale e patrimoniale.

Per quanto è in premessa, si ritiene opportuno istituire un Registro regionale degli informatori scientifici presso il competente dipartimento regionale per la Tutela della Salute della Regione Calabria e rendere più trasparente la figura dell'Informatore scientifico del farmaco e del parafarmaco quale operatore sanitario.

La presente legge si compone di 4 articoli ed ha chiaramente neutralità finanziaria atteso che non prevede oneri a carico del bilancio regionale.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano oneri finanziari per il bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: "Istituzione del Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco".

Tab. 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione Spese	Tipologia I O C	Carattere Temporale A O P	Importo
1	Finalità	//	//	0,00 euro
2	Istituzione registro degli informatori scientifici	//	//	0,00 euro
3	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	0,00 euro
4	Entrata in vigore	//	//	0,00 euro

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: "Istituzione del Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco."

Art. 1

(Finalità)

1. È istituito presso la Regione Calabria il Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco.
2. Gli informatori scientifici regolarmente inseriti nel Registro di cui al comma 1 garantiscono, su tutto il territorio regionale, il continuo aggiornamento sui farmaci e parafarmaci in favore degli operatori sanitari.

Art. 2

(Registro regionale degli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco)

1. Presso il Registro di cui all'articolo 1 sono iscritti gli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco che operano nella Regione Calabria.
2. Le modalità di iscrizione al registro sono definite con apposito regolamento regionale predisposto dal dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.